

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 ottobre 2006, in Milano

tra

Banca Intesa S.p.A. (nella qualità di Capogruppo)
Intesa E. Lab S.p.A.

e

la *delegazione sindacale ad hoc* ex art. 18 del C.C.N.L. 12 febbraio 2005 delle sottoscritte Organizzazioni Sindacali

Premesso che

1. per completare l'integrazione avviata con la fusione di Intesa Sistemi e Servizi S.c.p.a. in Banca Intesa S.p.A. e garantire un livello ottimale dei supporti informativi/tecnici necessari alle attività produttive nonché raggiungere adeguate sinergie ed economie di scala nella loro gestione, si rende necessario procedere alla fusione per incorporazione di Intesa E. Lab S.p.A. (di seguito detta anche E. Lab) in Banca Intesa S.p.A.;
2. lo scorso mese di giugno i Consigli di Amministrazione di Intesa E. Lab (in data 12 giugno 2006) e di Banca Intesa (in data 13 giugno 2006) hanno pertanto approvato il progetto di fusione per incorporazione;
3. l'operazione, autorizzata dalla Banca d'Italia in data 29 giugno 2006, esaurite le previste ulteriori fasi procedurali, sarà giuridicamente efficace dal 1° dicembre 2006;
4. le suddette Società hanno provveduto a fornire alle rispettive Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
5. su richiesta delle medesime OO.SS.LL. sono state avviate le procedure di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, così come modificato/integrato dal decreto legislativo n.18 del 2 febbraio 2001, nonché dall'art. 18 del CCNL 12 febbraio 2005, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti, il cui rapporto di lavoro sarà trasferito da Intesa E. Lab S.p.A. a Banca Intesa S.p.A.,

si è convenuto quanto segue

Art 1

la premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Dalla data di efficacia giuridica della fusione per incorporazione (1° dicembre 2006) la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di E. Lab proseguirà, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di Banca Intesa, alla quale la Società incorporata trasferirà il TFR maturato da ciascuno degli interessati a tutto il 30 novembre 2006.

Art. 3

Banca Intesa applicherà al personale incorporato i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito (il CCNL 12 febbraio 2005 e il CCNL 19 aprile 2005, così come risulteranno nel tempo rinnovati dalle parti stipulanti) con le integrazioni disposte dagli accordi aziendali vigenti tempo per tempo in Banca Intesa e da quanto segue.

Art. 4

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, il predetto personale conserverà alle dipendenze di Banca Intesa S.p.A. l'inquadramento acquisito a quel momento, continuerà ad essere adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti, comunque riconducibili al citato inquadramento, conserverà le anzianità di servizio effettive e convenzionali maturate, mantenendo altresì lo stesso trattamento economico individuale complessivo in atto al momento dell'incorporazione.

Considerato che la presente operazione societaria completa il percorso avviato con l'incorporazione in Banca Intesa della ex Intesa Sistemi e Servizi, dal 1° dicembre 2006 anche al personale che trasferirà il proprio rapporto di lavoro per effetto della presente operazione si estenderanno le specifiche previsioni in materia di inquadramenti dell'accordo 10 marzo 2004.

Art. 5

Ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, al personale incorporato il 1° dicembre 2006 Banca Intesa riconoscerà il premio aziendale per l'esercizio in corso, con le modalità e gli importi che saranno definiti per il personale di Banca Intesa.

Art. 6

Banca Intesa assicurerà al personale incorporato secondo il presente Verbale di Accordo il riconoscimento delle condizioni previste per i rapporti di conto corrente e le agevolazioni finanziarie tempo per tempo applicate dall'incorporante al proprio personale, nonché il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati o già deliberati, ovvero in corso di delibera.

Art. 7

Per quanto attiene le eventuali ferie arretrate e le ore accumulate nella Banca delle ore dal personale interessato, Banca Intesa subentrerà in tutte le posizioni di debito / credito maturate in E. Lab alla data di efficacia giuridica dell'incorporazione.

Art. 8

Il lavoratore che trasferirà il rapporto di Lavoro da E. Lab a Banca Intesa per effetto della suddetta incorporazione, continuerà a percepire in Banca Intesa il buono pasto giornaliero, secondo il valore le condizioni e le modalità tempo per tempo vigenti presso la Società incorporante.

Art. 9

Il personale proveniente da Intesa E. Lab con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di Banca Intesa il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica dell'incorporazione, alle condizioni pattuite.

Art. 10

In materia di assistenza sanitaria e di previdenza complementare, al personale proveniente da Intesa E. Lab per effetto della presente operazione sono confermate le iscrizioni e le contribuzioni in essere, fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle previsioni che saranno tempo per tempo vigenti in Banca Intesa.

Art. 11

Ogni altro aspetto attinente al rapporto di lavoro del personale incorporato qui non espressamente richiamato, dalla data di efficacia giuridica dell'incorporazione (1° dicembre 2006) sarà regolato secondo quanto tempo per tempo vigente in Banca Intesa.

Dichiarazione delle parti:

Le Parti si danno atto che, con il presente verbale di Accordo, si intendono legittimamente attivate, esperite e concluse le procedure sindacali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 CCNL 12 febbraio 2005, nonché dell'art. 47 della L. n. 428 del 1990 così come modificato dal D.Lgs. n. 18 del 2001.